

Prot. n.296/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 13 Giugno 2012

Oggetto: **Art. 2, commi 134 e 151, della Legge n. 191/2009 – Incentivi connessi all'assunzione di lavoratori disoccupati in condizioni particolari –Istruzioni dell'INPS per l'anno 2011**

Commento e testo della circolare della Direzione Generale dell'INPS n. 76 del 31 maggio 2012

Si riporta in allegato la circolare della Direzione Generale dell'INPS n. 76 del 31 maggio 2012, avente ad oggetto gli incentivi introdotti dall'art. 2, commi 134, primo e secondo periodo, e 151, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di promuovere l'occupazione di lavoratori disoccupati che versano in condizioni particolari.

Tali incentivi, inizialmente previsti per l'anno 2010, sono stati poi prorogati per il 2011 ed il 2012, rispettivamente, dall'art. 1, comma 33, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Le modalità attuative delle disposizioni sopra richiamate sono state definite, per l'anno 2010, dai Decreti Ministeriali n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010.

Ad integrazione di quanto già indicato nella circolare n. 22 del 31 gennaio 2011, in merito ai contenuti degli incentivi ed alla fruizione degli stessi da parte dei datori di lavoro, la Direzione Generale dell'INPS fornisce le precisazioni di seguito evidenziate, concernenti la fruizione dei benefici connessi alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2011.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DELL'INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI NORMALI, CHE ABBIANO ALMENO 50 ANNI DI ETA' (Art. 3 del Decreto Ministeriale n. 62509/2011)

Al punto 2., la circolare in esame rimarca che l'incentivo spetta per le assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel corso dell'anno 2011, di lavoratori che, alla data dell'assunzione, abbiano compiuto cinquanta anni ed inoltre siano titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, prevista dall'art. 19, comma 1, del Regio Decreto-Legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 1939, n. 1272.

L'incentivo spetta altresì nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato o proroga a tempo determinato, effettuate nel corso del 2011, di un rapporto di lavoro a tempo determinato originariamente instaurato dopo il 1° gennaio 2010, sempre che il lavoratore fosse titolare dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali alla data dell'assunzione a tempo determinato ed abbia compiuto cinquanta anni di età alla data della trasformazione a tempo indeterminato o della proroga a tempo determinato.

L'INPS sottolinea che l'incentivo viene concesso per la durata del rapporto di lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011, nel limite delle risorse appositamente stanziare per tale anno (€ 3.600.000).

L'incentivo si applica a condizione che non ricorrano i presupposti per applicare le agevolazioni disciplinate dagli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223.

PROLUNGAMENTO DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER CHI ASSUME LAVORATORI IN MOBILITA' OVVERO BENEFICIARI DELLA INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI NORMALI E CON ALMENO 35 ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA (Art. 4 del Decreto Ministeriale n. 62509/2011)

L'incentivo in discorso spetta nei casi di prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza.

Per i datori di lavoro che hanno originariamente assunto lavoratori in mobilità, il beneficio è riconosciuto se è meramente proseguito durante il 2011 il rapporto di lavoro, per il quale sono scadute, il 31 dicembre 2010 o nel corso del 2011, le riduzioni contributive previste dagli articoli 8, comma 2, o 25, comma 9, della Legge n. 223/1991, e inoltre nel caso di proroga, nel corso del 2011, di un rapporto di lavoro a termine oltre i dodici mesi previsti dall'art. 8, comma 2, della stessa Legge n. 223/1991.

Per i datori di lavoro che hanno originariamente assunto nel corso del 2010 lavoratori con almeno cinquanta anni di età, che godevano di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, il beneficio spetta se:

- è meramente proseguito, durante il 2011, il rapporto di lavoro, per il quale sono scadute, il 31 dicembre 2010, le riduzioni contributive previste dall'art. 2, comma 134, primo periodo, della Legge n. 191/2009;
- è stato prorogato, con decorrenza 1° gennaio 2011, un rapporto di lavoro a termine, per il quale il 31 dicembre 2010, erano scadute le riduzioni contributive previste dall'art. 2, comma 134, primo periodo, della Legge n. 191/2009;
- è stato trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza 1° gennaio 2011, un rapporto di lavoro a tempo determinato, instaurato nel corso del 2010, per il quale, il 31 dicembre 2010, erano scadute le riduzioni contributive previste dall'art. 2, comma 134, primo periodo, della Legge n. 191/2009.

I lavoratori coinvolti devono aver maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, valida ai fini del diritto al trattamento pensionistico.

Tale beneficio:

- consiste nel prolungamento delle riduzioni contributive previste dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 25, comma 9, della Legge n. 223/1991, ovvero dall'art. 2, comma 134, primo periodo, della Legge n.191/2009, oltre la loro scadenza originaria e fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento (inteso come momento di decorrenza del diritto di fruire effettivamente del trattamento pensionistico, cioè il momento di decorrenza della cosiddetta "finestra mobile") e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2011;
- decorre dalla proroga e/o trasformazione del rapporto di lavoro ovvero, nell'ipotesi di mera continuazione del medesimo, dal giorno successivo a quello in cui sia scaduta la precedente agevolazione. In ogni caso non si applica prima che sia maturato il requisito dell'anzianità contributiva;
- spetta, per l'anno 2011, nel limite delle risorse appositamente stanziare (€ 80.000).

CONTRIBUTO MENSILE NEI CASI DI ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI LAVORATORI BENEFICIARI DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI NORMALI OVVERO DEL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EDILE (Art. 5 del Decreto Ministeriale n. 62509/2011)

L'incentivo di cui trattasi:

- spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2011 e, inoltre, nelle ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato, effettuate nel corso dell'anno 2011, di un rapporto di lavoro a tempo determinato, originariamente instaurato dopo il 1° gennaio 2010;
- viene concesso per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, nei limiti delle risorse appositamente stanziare (€ 3.100.000);
- viene erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali;
- è cumulabile con le riduzioni contributive spettanti in base alla normativa vigente, compreso l'incentivo di cui all'art. 2, comma 134, della Legge n. 191/2009.

* * *

La circolare in commento precisa che l'INPS verifica la disponibilità delle risorse finanziarie stabilite con il menzionato Decreto Ministeriale n. 62509/2011, a fronte delle singole domande di accesso agli incentivi.

Qualora tali risorse non fossero sufficienti, l'incentivo viene concesso secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione, della proroga a tempo determinato o della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; nell'ipotesi di semplice continuazione del rapporto di lavoro già in essere, si fa riferimento alla data di scadenza dell'agevolazione originaria o, se più recente, alla data di maturazione dei trentacinque anni di anzianità contributiva.

Per accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati devono presentare, entro il 30 giugno 2012, una apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", disponibile sul sito www.inps.it, seguendo il percorso illustrato al punto 6. della circolare in questione.

Al riguardo, l'INPS rimarca la necessità di presentare le domande entro il suddetto termine, anche laddove le stesse fossero state già erroneamente trasmesse.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti


ANCE - RAGUSA
Associazione Consulenti Edili della Provincia di Ragusa
IL VICE PRESIDENTE
(Dot. Ing. Giovanni Ravalli)